



COMUNE PALMARIGGI

Provincia Lecce

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 11/09/2025

OGGETTO: CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI ART.10 LEGGE 353/2000, - LEGGE NR. 155/2021 - L.R. 38/2016, O.P.C.M. 3606/2007, E O.P.C.M. 3680/2008. AGGIORNAMENTO CATASTO ANNO 2024. ADOZIONE ELENCHI.

L'anno **2025** il giorno **11** del mese di **Settembre** alle ore 17.15 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Franco ZEZZA	Sindaco	SI
Sonia MIGGIANO	Assessore	SI
Gerardo PELLEGRINO	Assessore	NO

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Elena MEGHA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Franco ZEZZA.

Proposta n. 51 del 11/09/2025

OGGETTO: CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI ART.10 LEGGE 353/2000, - LEGGE NR. 155/2021 - L.R. 38/2016, O.P.C.M. 3606/2007, E O.P.C.M. 3680/2008. AGGIORNAMENTO CATASTO ANNO 2024. ADOZIONE ELENCHI.

Il Responsabile del Settore Tecnico - Edilizia Privata propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Inserire testo in formato Calibri

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" detta disposizioni circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- la stessa Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", prescrive all'art. 10 quanto segue: **"Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni) 1.** *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non*

superiore a lire 800.000. 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.”;

CONSIDERATO che l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti e precisamente:

- la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
- nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
- sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

EVIDENZIATO CHE a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n. 353/2000;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17.09.2007 è stato istituito il catasto di censimento delle aree percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000;

VISTA la Legge 08.11.2021 nr. 155, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 08.09.2021 nr. 120, recante disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile;

VISTA la nota della Prefettura di Lecce prot. 0128751 del 03.09.2025, inerente l'oggetto;

RILEVATO che dai dati estratti dal portale SIM – Sistema Informativo della Montagna - del Corpo Forestale Statale risulta che il territorio del Comune di Palmariggi è stato interessato nell'anno 2024 da incendi e che, pertanto, è necessario inserire, ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000, nel catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi al fine di poter procedere all'apposizione dei relativi vincoli temporali per le zone boschive e pascoli;

VISTA la documentazione trasmessa via mail in data 09.09.2025, prot.1844 dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" – Gruppo di Lecce con la quale venivano trasmessi i dati relativi alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2024 relativi al territorio di Palmariggi,

VISTI gli elenchi delle aree percorse dal fuoco nel territorio di Palmariggi per l'anno 2024, predisposti ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 dal Responsabile del Servizio Area Tecnica di questo Comune;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare, a mente della predetta L. 353/2000, il Catasto di censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell'applicazione dei previsti vincoli, relativamente all' anno 2024

RITENUTO DI:

- aggiornare il "Catasto degli incendi boschivi" ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;
- adottare l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco per l' anno 2024 in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000 considerando tale elenco parte integrante del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" redatto ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente per cui non è necessario, ai sensi dell'art. 49, il parere di regolarità contabile;

VISTO: la legge 353/2000, O.P.C.M. 3606/2007, O.P.C.M. 3624/2007 e O.P.C.M. 3680/2008;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI AGGIORNARE** il "Catasto degli incendi boschivi" ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353;

2. **DI ADOTTARE** gli elenchi provvisori delle aree percorse dal fuoco per l' anno 2024 , in attuazione di quanto disposto dal citato art. 10 della legge n. 353/2000 considerando tale elenco parte integrante del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" redatto ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353, utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e consultabili sul sito internet SIM - Sistema Informativo della Montagna, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. **DI DISPORRE**, ai sensi di quanto prescritto dall'art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 e successive modificazioni:

- a. che gli elaborati tecnici costituenti l'aggiornamento del catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari di ufficio;
- b. che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni a da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
- c. che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi n.60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge;

4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Tecnico di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato;

5. **DI DARE ATTO** che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi boschivi gravano divieti e prescrizioni di cui alla legge n. 353/2000 nonché della vigente legislazione in materia;

6. **DI CONTINUARE AD AVVALERSI** dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato al fine di effettuare l'eventuale perimetrazione di ulteriori aree percorse di fuoco e successivi futuri aggiornamenti del Catasto;

7. **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 51**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico - Edilizia Privata**

Oggetto: **CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI ART.10 LEGGE 353/2000, -
LEGGE NR. 155/2021 - L.R. 38/2016, O.P.C.M. 3606/2007, E O.P.C.M. 3680/2008.
AGGIORNAMENTO CATASTO ANNO 2024. ADOZIONE ELENCHI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico - Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/09/2025**

Il Responsabile di Settore

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCO ZEZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ELENA MEGHA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Palmariggi. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MEGHA MARIA in data 11/09/2025
ZEZZA FRANCO in data 11/09/2025